

Decisione della Commissione 2001/275/CE

20 marzo 2001

recante modalità di applicazione della decisione 2000/596/CE del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese e le relazioni sull'attuazione delle azioni cofinanziate dal Fondo europeo per i rifugiati [notificata con il numero C(2001) 736]

pubblicata in GUCE n. L 095 del 5 aprile 2001

La Commissione delle Comunità Europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2000/596/CE del Consiglio, del 28 settembre 2000, che istituisce un Fondo europeo per i rifugiati, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2, l'articolo 20, paragrafo 3 e l'articolo 24, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato di cui all'articolo 21, paragrafo 1, della decisione 2000/596/CE,

considerando quanto segue:

(1) Allo scopo di garantire l'efficacia dell'azione del Fondo nella Comunità e il rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, è utile adottare una serie di norme comuni sull'ammissibilità delle spese a titolo del Fondo.

(2) Occorre definire dei modelli per le relazioni previste dall'articolo 20, paragrafo 2, della decisione 2000/596/CE, affinché rispondano all'obiettivo di un controllo adeguato dell'attuazione del Fondo,

ha adottato la presente decisione:

Capo 1
Campo d'applicazione

Art. 1

La presente decisione si applica al cofinanziamento dei programmi di attuazione di cui all'articolo 8 della decisione 2000/596/CE, la cui gestione compete agli Stati membri.

Art. 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

- a) "misura": uno dei settori d'azione specificati all'articolo 4 della decisione 2000/596/CE;
- b) "azione": l'insieme di mezzi con cui uno Stato membro attua le misure di cui alla lettera a), secondo le finalità del Fondo europeo per i rifugiati. Un'azione può comporsi di più progetti diversi fra loro;
- c) "progetto": l'insieme dei mezzi concretamente utilizzati dal beneficiario delle sovvenzioni per attuare un'azione, in tutto o in parte. A ciascun progetto dovrà corrispondere una descrizione precisa che ne indichi la durata, il bilancio, gli obiettivi, il personale impiegato, l'organizzazione o il gruppo di organizzazioni responsabile della sua attuazione;
- d) "beneficiario delle sovvenzioni": l'ente (ONG, autorità federali, nazionali, regionali o locali, altre organizzazioni senza scopo di lucro, ecc. ...) responsabile dei progetti.

Capo 2
Norme relative all'ammissibilità delle spese

Art. 3

L'ammissibilità delle spese sostenute per i programmi di attuazione di cui all'articolo 8 della decisione 2000/596/CE è disciplinata dalle norme contenute nell'allegato 1 della presente decisione.

La presente decisione non osta all'applicazione da parte degli Stati membri di disposizioni nazionali in materia di ammissibilità delle spese più rigorose di quelle in essa prescritte.

Capo 3
Relazioni sull'attuazione

Art. 4

1. La relazione di sintesi sull'attuazione delle azioni in corso prevista dall'articolo 20, paragrafo 2, della decisione 2000/596/CE è redatta sulla base del modello di cui all'allegato II.

2. I conti finanziari e la relazione sull'attuazione delle azioni previsti dall'articolo 20, paragrafo 3, della decisione 2000/596/CE sono redatti sulla base del modello di cui all'allegato III.

Art. 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Per la Commissione

António Vitorino
Membro della Commissione